


Foglio informativo: prodotti assicurativi tipici dell'operazione finanziaria

Informazioni sull'Agente/Mediatore preposto all'intermediazione assicurativa

Denominazione	Telefono.....
Sede legale	Fax
Sede Operativa	www. e-mail:
Agente <input type="checkbox"/> Mediatore <input type="checkbox"/>	Iscr. Abi UIC N°
Cognome	Registro Isvap: Matricola N°.....Iscrizione del (gg/mm/aa) .../.../...
Nome	presso la sezione E


Informazioni sull'intermediario Finanziario di cui sono offerti i prodotti


Ktesios S.p.A.	Registro Isvap : Matricola D000231816 Iscrizione del 26/11/2007
Iscr. Abi 31243.9 UIC 731846	presso la sezione D
Corso Vittorio Emanuele II , 154 , 00186 Roma	
Telefono 06 68.44.53.1 / Fax 06 68.44.53.22	
Servizio clienti: 06 68.445.201/ www.ktesios.it	


Informazioni sulle Imprese di Assicurazione


**HDI ASSICURAZIONI**
HDI Assicurazioni S.p.A. Via Abruzzi, 10-
00187 Roma Tel. 06042103.1
www.hdiassicurazioni.it
Partita IVA 04349061004
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M.I.C.A. n°19570 dell' 08/06/93 (G.U. 14/06/93)

 **CARIGE ASSICURAZIONI**  **CARIGEVITA NUOVA ASSICURAZIONI**
Carige S.p.A., Gruppo Banca Carige, V.le Certosa, 222 -
20156 Milano Tel. 02 3076.1 Fax 02 45402417 / 29
E-mail: reclami@carigeassicurazioni.it e reclami@carigevitanuova.it
www.carigeassicurazioni.it e www.carigevitanuova.it
Partita IVA 01677750158 Partita IVA 03723300103
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 27/03/1963 (G.U. del 06/04/1963 n°93)

 **SASA Assicurazioni Riassicurazioni S.p.A., Gruppo Fondiaria SAI, Riva Tommaso Gulli, 12 -**
34123 Trieste Tel. 040 3190.1111
www.sasa.it Partita IVA 00072460322
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. 26/11/1964 (G.U. 31/12/1964 n° 354), D.M. 19/7/1989 (G.U. 10/8/1989 n° 186), D.M. 3/9/1991 (G.U. 9/9/1991, n°211) e con D.M. 5/9/1994 (G.U. 22/9/1994 n°222).
SASA Vita S.p.A., Gruppo Fondiaria SAI, Riva Tommaso Gulli, 12 -
34123 Trieste Tel. 040 3190.1111
www.sasavita.it Partita IVA01013960321
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con provvedimento ISVAP n° 405 del 29/11/1996 (G.U. 7/12/1996 n° 287)

 **CF Assicurazioni S.p.A. Via Barberini, 50 - 00187 Roma (RM)**
Tel. 06 42011712 Fax 06 42013183
E-mail: reclami@cfassicurazioni.it
CF Assicurazioni S.p.A. autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2545 del 3 agosto 2007 (G.U. n.195 del 23/08/2007)

 **Filo Diretto Assicurazioni, Gruppo Filo diretto - Via Paracelso 14 - 20041 Agrate Brianza (MI) Tel.**
039 6056804
www.filodiretto.it
Partita IVA 022230970960
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 20/10/1993 (G.U. del 03/11/1993 n° 258)

 **Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazione, Sede Legale e Direzione Generale: Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona, Italia . Telefono: 0458391111**
www.cattolica.it E-mail: servizio.clienti@cattolicaassicurazioni.it
Codice Fiscale e N° Iscrizione del Registro Imprese di Verona 00320160237 - N° Iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo di Verona 9962, Società iscritta all'Albo delle società cooperative al n. A100378, Albo Imprese presso Isvap n. 1.00012

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni: art. 65 R.D.L. 29/4/1923 N° 966

NOTA BENE

Garanzie speciali: Inpdap per gli iscritti al fondo e Fondo Rischi Trentitalia riservato ai dipendenti appartenenti allo stesso

 **LIGURIA ASSICURAZIONI S.p.A., Gruppo Fondiaria SAI, Via Milano, 2- 20090 Segrate (MI) Tel. 02 21608.1**

www.liguriassicurazioni.it
Partita IVA 11929770151
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma art. 65 R.D.L. 29-04/1923 n°966 (G.U. 14-5-1923 n°112)

LIGURIA Vita S.p.A., Gruppo Fondiaria SAI, Via Milano, 2- 20090 Segrate (MI) Tel. 02 21608.1
www.liguriavita.it
Partita IVA 12976110150

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita e della relativa riassicurazione con D.M. 4/06/1990 n°18554 (G.U. 14-6-1990 n°137)

 **Vittoria Assicurazioni**

Vittoria Assicurazioni S.p.A. Via Caldera, 21 -
20153 Milano Tel. 02 48219.1

www.vittoriassicurazioni.it
Partita IVA 01329510158
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma art. 65 R.D.L. 29-04/1926 n°966

 **Net Insurance, Via Dei Giuochi Istmici, 40 - 00194 Roma Tel. 06 36724.1**

www.netinsurance.it e www.netinsurance.it
E-mail: info@netinsurance.it e info@netinsurance.it
Partita IVA 06130881003 Partita IVA 09645901001

Net Insurance Spa Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti ISVAP N° 1756 del 18/02/2000 G.U. del 28/12/2000 n° 301 e N°3131 del 14/12/2002 G.U. del 13/12/2002 n° 292 e N°2444 del 10/07/2006 G.U. del 17/10/2006 n° 164

Net Insurance Life Spa Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nel ramo vita I di cui al Provvedimento ISVAP N° 2591 del 14/02/2008

 **axeria**

Axeria Prevoyance S.a., sede legale Boulevard Vivier Merle 83/85 - 96487 Lione - Francia; sede operativa Via Vittor Pisani 19 - 20124 Milano

Impresa iscritta nel Registro delle Imprese di Lione al N° 350261129RCS ed iscritta presso l'Autorità di Vigilanza francese ACAM al N° 10340502

Impresa operare in Italia in regime di stabilimento ed autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Isvap N° iscrizione I.00056

E-mail: reclami@aprilitalia.com Tel: 02 67141302 Fax: 02 76020988

 **MILANO ASSICURAZIONI SPA - Divisione Sasa, Gruppo Fondiaria SAI, Riva Tommaso Gulli, 12 - 34123 Trieste Tel. 040 3190.1111**

www.milass.it
Partita IVA 00957670151

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29/04/1923 N° 966, convertito nella L. 17/04/1925 N° 473

Iscritta all'albo delle imprese presso l'ISVAP al N° 1.00010

Descrizione dell'Operazione Finanziaria

Cessione del Quinto

La cessione del quinto è una forma di finanziamento disciplinata per legge. È un finanziamento personale destinato a lavoratori dipendenti e pensionati, che possono ottenerlo cedendo alla società finanziatrice fino ad un quinto del proprio stipendio/pensione mensile per un massimo di 120 mesi. La restituzione avverrà mediante trattenute mensili sulla busta paga o pensione effettuato direttamente dall'ente o azienda da cui dipende il Cliente. La cessione del quinto è disciplinata dal D.P.R. N°180 del 5/01/1950 e relativo regolamento. Per tale contratto trova applicazione la normativa sul credito al consumo.

Delega di Pagamento

La delega di pagamento è un prestito personale destinato ai dipendenti, i quali al fine di ottenere un finanziamento, possono dare mandato all'Amministrazione presso la quale dipendono e trattenere mensilmente dalla propria busta paga quote del proprio stipendio per un periodo massimo di 120 mesi. Il contratto si perfeziona ove il datore di lavoro accetti il mandato ricevuto. Tale contratto è disciplinato dagli artt. 1269 e 1723 del c.c.. Per i dipendenti dello Stato si fa riferimento alle circolari del Ministero del Tesoro n. 46 dell'8.6.1996, n. 63 del 16.10.1996, n. 29 del 11.3.1998. Per tale contratto trova applicazione la normativa sul credito al consumo.

Servizi Assicurativi

Polizza Vita

Contraente: Ktesios S.p.A.

Assicuratori: Società Assicuratrici tra quelle sopra elencate

Beneficiario: Società erogante il finanziamento richiesto.

Assicurato: Persona fisica, ossia il Richiedente, che sottoscrive il finanziamento con Ktesios S.p.A. e aderisce alla copertura assicurativa.

Impegni delle Società Assicuratrici

Le società di Assicurazioni si impegnano a pagare i Beneficiari, in caso di decesso di un Assicurato, un capitale pari alla sommatoria delle rate non ancora corrisposte dallo stesso. Al momento della concessione del prestito, il capitale assicurato è pari al montante lordo. In caso di vita dell'assicurato al termine del periodo prefissato di copertura assicurativa, che coincide con il periodo di estinzione del debito, l'assicurazione si estingue e nulla è dovuto dalla Società.

Garanzia: si garantisce, in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la corresponsione di un capitale il cui importo è pari all'ammontare del debito in linea capitale che, alla data del decesso dell'assicurato, residua del rapporto di finanziamento.

Esclusioni: Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali. Sono esclusi i decessi causati da: a) dolo del Contraente/Assicurato/ Beneficiario; b) partecipazioni attive dell'Assicurato ad attività dolose; c) partecipazione attiva dell'assicurato a fatti di guerra - Partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; d) Incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo ed, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio; e) Suicidio se avviene nei primi 12 mesi dall'entrata in vigore dell'Assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione dell'Assicurazione; f) malattie e conseguenze di situazioni patologiche o di lesioni gravi note e diagnosticate all'Assicurato all'atto della sottoscrizione del Finanziamento.

Nei casi di esclusione, a seguito del mancato pagamento del capitale assicurato, la Società Assicuratrice restituisce immediatamente il premio versato relativo a quell'Assicurato; contestualmente il contratto di assicurazione per quell'Assicurato perde qualsiasi valore ed efficacia, e nulla è più dovuto da ambo le parti.

La Società Assicuratrice accetta il rischio relativamente all'applicazione individuale di un Assicurato, ai sensi dell'articolo 1919 del Codice Civile, solo se sussistono tutte le condizioni previste dalla polizza.

Ai sensi degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete.

Decorrenza e Termine della Garanzia: la garanzia assicurativa decorre dalle ore 24 della data di erogazione del Finanziamento, a condizione che sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto e sia pervenuto il consenso, quando previsto, da parte della Società Assicuratrice; avrà termine alla data di scadenza dell'ammortamento del finanziamento.

Premio di Assicurazione: le garanzie assicurate vengono prestate dietro pagamento in via anticipata di un premio unico, il cui importo è indicato nel Contratto di Finanziamento. Il premio è funzione del sesso, dell'età del Capitale Lordo Mutuabile

Pagamento della Società: La Società Assicuratrice condiziona il pagamento della prestazione alla preventiva acquisizione dei documenti necessari a verificare l'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento da effettuarsi a cura della Contraente o degli aventi causa dell'Assicurato. Per i pagamenti conseguenti al decesso debbono inoltre consegnarsi: certificato di morte; relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo; eventuale ulteriore documentazione di carattere sanitario ritenuta necessaria dalla Società stessa. Verificatosi il decesso dell'Assicurato la Compagnia esegue il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori.

Beneficiari: Il capitale assicurato viene pagato al Beneficiario. In caso di anticipata estinzione del contratto di finanziamento, la polizza rimarrà in vigore e la contraenza di essa verrà trasferita automaticamente all'Assicurato il quale potrà designare un nuovo Beneficiario; in mancanza di tale designazione l'applicazione individuale andrà a beneficio degli Eredi legittimi dell'Assicurato.

Polizza Rischio Impiego

(non presente per i finanziamenti tramite cessione o delega di quota della pensione)

Contraente: Ktesios S.p.A. (nel caso di polizza rientrante nel ramo "Credito"), oppure il Richiedente (nel caso di polizza rientrante nel ramo "perdite pecuniarie")

Assicuratori: Società Assicuratrici tra quelle sopra elencate

Beneficiario: Società erogante il finanziamento richiesto.

Assicurato: Persona fisica, ossia il Richiedente, che sottoscrive il finanziamento con Ktesios S.p.A. e aderisce alla copertura assicurativa.

Oggetto del Contratto La copertura assicurativa, a garanzia delle perdite economiche subite dal contraente, è riferita al rischio di cessazione del diritto dell'Assicurato allo stipendio conseguente al verificarsi di uno degli eventi assicurati di cui al successivo capoverso "Eventi Assicurati ed Esclusioni". Nel corso della durata contrattuale il verificarsi di uno degli eventi assicurati comporta per l'impresa l'obbligo di corrispondere al Beneficiario il capitale assicurato determinato secondo quanto previsto al successivo capoverso "Capitale Assicurato". In caso di sottoscrizione di polizza assicurativa rientrante nel ramo "perdite pecuniarie", il costo della stessa sarà a carico del Richiedente ed i relativi premi verranno trattenuti e versati all'Assicuratore direttamente dalla Finanziaria al momento dell'erogazione del prestito, senza diritto di rivalsa nei confronti del Richiedente. Diversamente, nell'ipotesi in cui la polizza assicurativa rientri nel ramo "Credito" ed il relativo premio sia stato corrisposto integralmente dalla banca/finanziaria e non posto a carico del Richiedente, in caso di perdita d'impiego di quest'ultimo è fatto salvo il diritto dell'Assicuratore di rivalersi sul cedente/delegante per le somme pagate al Finanziario

Prestiti oggetto della garanzia assicurativa: Sono oggetto della presente assicurazione esclusivamente le concessioni di prestiti di nuova erogazione emessi dalla Contraente in favore di dipendenti di amministrazioni sia pubbliche che di aziende private, sempre che con contratto a tempo indeterminato. In particolare sono oggetto della garanzia assicurativa i seguenti prestiti:

-Prestiti mediante Cessione del Quinto dello Stipendio

-Prestiti mediante Delegazione di Pagamento

Entrata in vigore e durata del Contratto: Presupposto necessario di entrata in vigore è la sottoscrizione da parte dell'Assicurato della Proposta di Assicurazione e in caso di mancata dichiarazione di buono stato di salute non sarà prestata alcuna copertura assicurativa. Il contratto entra in vigore dal momento in cui per l'Assicurato insorge una posizione debitoria nei confronti del Beneficiario a seguito di un finanziamento da questi erogato ed è attestato da polizza di assicurazione emessa dall'impresa sempre che il Contraente abbia corrisposto alla stessa il relativo premio. La durata contrattuale coincide con quella fissata per il finanziamento e la data di scadenza con la data di pagamento prevista per l'ultima rata di restituzione del finanziamento.

Eventi assicurati ed esclusioni: L'obbligo da parte della Società ad erogare il capitale assicurato insorge quando si verifichi uno di questi eventi: risoluzione definitiva del relativo rapporto di lavoro con il Ceduto, qualunque possa essere la causa di risoluzione; il pensionamento anticipato; il decesso del Cedente, in alcuni casi.

Capitale Assicurato: è commisurato al numero e all'importo delle rate di restituzione del finanziamento.

Premio Assicurativo: Premio anticipato in un'unica soluzione a fronte della Copertura assicurativa. Il premio complessivo è corrisposto dalla Finanziaria, la quale, o ne sostiene personalmente i costi nel caso di polizza rientrante nel ramo "Credito" o, diversamente, lo incassa da ciascun Assicurato nell'ipotesi di sottoscrizione di polizza rientrante nel ramo "Perdite Pecuniarie".

Passaggio dell'Assicurato alle dipendenze di altra Amministrazione Pubblica o Azienda privata: L'assicurato/Cedente si obbliga a denunciare il suo trasferimento alla Contraente nonché al datore di lavoro che lascia affinché quest'ultimo possa inviare al nuovo datore di lavoro il conto residuo del finanziamento assumendo in difetto ogni responsabilità a norma di legge e di contratto di prestito.

Beneficiari: è l'ente erogante il finanziamento o la persona giuridica da quest'ultimo espressamente delegata. In caso di anticipata estinzione del finanziamento, rimanendo il contratto in pieno vigore, il beneficio di polizza viene trasferito a favore degli eredi legittimi dell'Assicurato oppure alle persone da queste eventualmente designate.

Pagamento delle prestazioni: la liquidazione del Capitale Assicurato avviene a seguito della denuncia del sinistro e sempre corredata dalla documentazione indicata sulle polizze delle Società di Assicurazione